

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA GARANZIA "FULL KASKO" oppure "COLLISIONE"

Il testo integrale della Convenzione è depositato presso Volkswagen Bank.

DEFINIZIONI

Accessorio - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- **Accessorio di serie**, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- **Optional**, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **Accessorio (non di serie)**, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Apparecchi audio-fono-visivi - Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato - Il proprietario del veicolo per il quale è stato erogato un finanziamento sotto qualunque forma tecnica con esclusione del leasing

Contraente - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

Degrado - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Indennizzo - Somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Polizza - L'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio - Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

Scoperto - Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società - L'Assicuratrice Italiana Danni S.p.A.

Valore assicurato - valore di acquisto del bene documentato da fattura (comprensivo o meno dell'IVA a seconda dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia o non sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge)

Valore commerciale - Valore del veicolo determinato sulla base del mercatale indicato in polizza.

Valore di listino a nuovo - Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

Veicolo ad uso privato - Veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida, né ad uso promiscuo (trasporto di merci e di persone), né a taxi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influenzano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

Art. 2 - Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, della Slovenia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Art. 3 - Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio,

valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 5 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Art. 6 - Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da questi indicata. In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

Art. 7 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Art. 8 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.1) - Oggetto dell'assicurazione

GARANZIA "FULL KASKO"

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- urto;
- collisione con altri veicoli, anche se in sosta;
- uscita di strada;
- ribaltamento.

L'assicurazione può essere estesa anche agli eventuali accessori ed optional, il cui prezzo di listino a nuovo sia incluso nel valore assicurato, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili.

GARANZIA "COLLISIONE"

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli a motore, anche se in sosta, purché identificati.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, uscita di strada e ribaltamento.

L'assicurazione può essere estesa anche agli eventuali accessori ed optional, il cui prezzo di listino a nuovo sia incluso nel valore assicurato, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili.

Art.2) - Esclusioni garanzia "Full Kasko" e "Collisione"

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di

qualsiasi genere, a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;

- subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.

Art.3) - Rinuncia al diritto di surrogazione, garanzia "Full Kasko" e "Collisione"

La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.

Art.4) - Liquidazione del danno, garanzia "Full Kasko" e "Collisione"

A) PERDITA TOTALE DEL VEICOLO - In caso di sinistro che causi la distruzione totale del veicolo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo "Scoperto a carico dell'Assicurato".

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo "Scoperto a carico dell'Assicurato".

Qualora la Società intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità che la stessa Società si impegna ad indicare all'Assicurato nella medesima lettera con la quale, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, gli comunica l'adeguamento del premio ai sensi art.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

In ogni caso il rimborso non dovrà superare il Valore assicurato.

B) DANNI PARZIALI - Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

C) VALORE ASSICURATO E REGOLA PROPORZIONALE - Nello spazio di polizza predisposto per l'indicazione del valore assicurato, deve essere inserito il valore di acquisto del bene documentato da fattura (comprensivo o meno dell'IVA a seconda dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia o non sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge)

Qualora al momento del sinistro la somma indicata dovesse risultare inferiore a tale valore, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall'art.1907 del Codice Civile.

D) IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)- Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

In caso di leasing, qualora il veicolo venga assicurato comprensivo di IVA, l'indennizzo spettante all'ente locatore per la parte non ancora rimborsata dal conduttore, sarà versato al netto dell'IVA, recuperabile integralmente da parte del locatore stesso.

E) RIPRISTINO DEL VEICOLO - Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la relativa somma di denaro.

Art.5) - Scoperto a carico dell'assicurato, garanzia "Full Kasko" e "Collisione"

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dello scoperto indicato in polizza.

Nel caso in cui la riparazione avvenga al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, il minimo di scoperto si intende raddoppiato.